



Comune di Poggio a Caiano (Prov. Di Prato)

Ordinanza Sindacale n. 39 del 19/03/2024

OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO
INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO

IL SINDACO

Premesso che con l'approssimarsi della stagione primaverile si ripresentano le condizioni ambientali favorevoli per la proliferazione e la diffusione di insetti infestanti, nella fattispecie di lepidotteri quali la "processionaria del pino" (*Traumatocampa pityocampa*).

Le larve (o bruchi) di questi insetti si sviluppano in nidi sulle Conifere, pini in particolare. E' comune in ambienti boschivi, alberature stradali, parchi urbani e piante isolate in giardini. Dal mese di Gennaio sono ben visibili i nidi sia sulle cime che sulle branche laterali delle piante. A partire dalle giornate più calde dei mesi successivi le larve escono dai nidi, si nutrono e si spostano in processione verso il basso. Ed è questa la fase del ciclo biologico più "pericolosa" perché le larve provviste di peli urticanti, nella migrazione al suolo, arrecano fastidiosissimi eritemi cutanei a chi viene in contatto (uomini e animali domestici);

Ricordato che il D.M. 30/10/2007 che prevedeva "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino *Traumatocampa pityocampa*", pubblicato in G.U. n. 40 del 16/02/2008, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del Pino" (*Thaumetopoea pityocampa*) poiché costituisce una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e costituisce un pericolo concreto per la salute delle persone e degli animali;

Dato atto che

- il DM 30 ottobre 2007 è stato abrogato con DM 6 dicembre 2021, art. 1 lett. i), nell'ambito di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali;
- Stante tale abrogazione, pur venendo meno la necessità di intervenire dal punto di vista fitosanitario, allo stato attuale permane la potenziale pericolosità per la salute umana e degli animali domestici, qualora le infestazioni da "Processionaria del pino" siano localizzate in prossimità di aree abitate;

Evidenziata la presenza costante da diversi anni nel territorio comunale, del lepidottero di cui trattasi, seppur con intensità variabili di diffusione, condizione che può provocare, oltre a considerevoli danni al patrimonio arboreo, anche episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici;

Considerato che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente suscettibili o nei confronti di animali domestici;

Visto l'art. 4 del D.M. 30 ottobre 2007, che demanda al Sindaco, quale "Autorità sanitaria competente" la facoltà di disporre interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, in particolare negli ambiti urbani, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale";

Considerato che è indispensabile la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati ovvero proprietari, amministratori di condominio e conduttori a vario titolo di aree verdi al fine di garantire il massimo contenimento della infestazione entro i termini accettabili sul territorio comunale;

Ritenuto pertanto necessario, stante quanto sopra illustrato, provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi, sia a titolo preventivo che difensivo, nei confronti dell'insetto di cui trattasi, a tutela della pubblica salute dei cittadini, delle essenze arboree e degli animali presenti sul territorio comunale;

Visti:

- il D.M. 30 ottobre 2007;
- il D.M. 6 dicembre 2021, art. 1 lett. i)
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e.s.m.i.;
- l'art. 117 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998;

ORDINA

Per tutte le motivazioni soprascritte, che qui si intendono integralmente riportate:

A tutti i proprietari di aree verdi ed agli amministratori di condominio che abbiano in gestione giardini, aree verdi, terreni boscati, ecc. privati sul territorio comunale, di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del Pino *Traumatocampa pityocampa*. Tali verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie arboree soggette all'attacco del parassita e in particolare Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*) e sebbene meno attaccate anche le varie specie di cedro (*Cedrus spp.*) senza escludere le altre specie di conifere aggredibili dall'insetto (quercia, olmo, carpino, tiglio, salice, robinia).

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria, si dovrà immediatamente intervenire ad effettuare gli interventi sotto indicati, eventualmente rivolgendosi a Ditte specializzate:

- 1) un intervento di lotta meccanica da effettuarsi nel mese di marzo mediante taglio dei rami, da parte di operatori adeguatamente protetti, articolato in due fasi:
 - a. *asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati*: il taglio dovrà interessare esclusivamente i rami dove sono presenti i nidi; tali rami dovranno essere racchiusi in appositi sacchi in materiale plastico al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana e successivamente si dovrà provvedere all'abbruciamento dei nidi nel rispetto dettato dalle norme in materia di igiene;
 - b. *lotta chimica*: essa dovrà essere effettuata nel periodo di marzo e nei mesi successivi in funzione degli andamenti climatici. L'irrorazione delle piante con idonei prodotti deve essere effettuata sia nella fronda che alla base al fine di colpire le larve all'uscita dal nido o durante il loro trasferimento a terra.
- 2) un intervento di lotta biologica da effettuarsi nel periodo settembre – ottobre, in funzione degli andamenti climatici, mediante irrorazione delle chiome con prodotti selettivi tali da bloccare la biosintesi della chitina o impiegare prodotti bioinsetticidi a base di *Bacillus Thuringensis*.

Gli interventi dovranno essere effettuati in condizioni di sicurezza, avvalendosi di ditte specializzate che dovranno impiegare prodotti bioinsetticidi indicativamente a base di *Bacillus Thuringensis* varietà *kurstaki* e comunque a bassissima tossicità e lunga azione residuale (da ripetersi in caso di piogge nei 10 giorni successivi al trattamento).

All'asportazione meccanica dei nidi mediante taglio dei rami infestati dovrà comunque fare seguito la distruzione dei medesimi mediante l'abbruciamento.

È fatto ASSOLUTO DIVIETO di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale.

Le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati.

AVVERTE

- Che qualsiasi onere e spesa per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
- Che è fatto assoluto divieto abbandonare rami con nidi di processionaria nel territorio o il loro conferimento presso i centri di raccolta comunale di rifiuti o presso i contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;
- Che la presente ordinanza è da ritenersi valida per l'anno in corso e fino all'emissione di eventuale altra analoga ordinanza sostitutiva o modificativa.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Si avverte altresì che, in ottemperanza all'art.5 del D.M. 30/10/2007, in caso di mancato adempimento, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs. 214 del 19/08/2005 (da € 250,00 ad € 1.500,00) e potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, l'esecuzione d'Ufficio degli interventi omessi, con addebito delle relative spese.

DISPONE

Che copia della presente sia trasmessa:

- all'Ufficio Manutenzioni, quale titolare della manutenzione del verde pubblico,
- al Comando polizia Municipale di questo Comune, affinché venga provveduto ad un'attenta verifica del rispetto della presente ordinanza.
- all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune www.comune.poggio-a-caiano.po.it;

INFORMA

Che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Avverso la presente ordinanza gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla predetta data;

È fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.

Sindaco

Palandri Riccardo / InfoCamere S.C.p.A.

documento sottoscritto digitalmente

